Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 271 del 25 novembre 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Martedì, 25 novembre 1947** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a settanta posti di vice segretario in prova (gruppo A) nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, col quale è elevato il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, relativo alla proroga dei termini per bandire i concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impiegati delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame di ciascuno dei concorsi indetti con decreti Ministeriali 30 gennaio 1943 (pubblicato il 16 febbraio 1943 — espletato il 26 aprile 1946) o 1° gennaio 1946 (pubblicato il 9 febbraio 1946 — e, per quest'ultimo limitatamente al 16 aprile 1946) si siano trovati sotto le armi;

b) coloro che, per ragioni dipendenti dello stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi di cui alla lettera *a*) o raggiungere le sedi di esami;

c) i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione;

e) i partigiani combattenti;

f) i reduci dalla prigionia e deportazione.

Art. 3.

Saranno, inoltre, ammessi a sostenere le prove orali del presente concorso coloro che, nei precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, la cui graduatoria sia stata approvata posteriormente alla data di pubblicazione del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, abbiano ottenuto l'ammissione alle prove orali e non abbiano potuto sostenerle perchè sotto le armi o perchè impossibilitati a raggiungere la sede di esami per ragioni dipendenti dallo stato di guerra o perchè rientranti in taluna delle categorie di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 2.

I candidati, di cui al presente articolo, potranno conseguire la nomina, con la decorrenza ai soli effetti giuridici, dalla stessa data, in cui sarebbe stata conferita in base ai concorsi originari, nei quali essi superarono le prove scritte e saranno collocati nel ruolo ai posti che loro competono in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto dei concorsi medesimi aventi la stessa decorrenza di nomina, sempre che siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori dei rispettivi concorsi.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza, ovvero la laurea in scienze sociali e politiche, conseguita nell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o la laurea in scienze politiche.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture delle rispettive provincie entro

il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 6.

Salvo quanto è stabilito negli altri articoli del presente bando, i candidati, di cui all'art. 2, dovranno produrre, a corredo delle domande, i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;

II) di anni nove per coloro che:

rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati, già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è, altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

III) il limite di età è elevato a 44 anni nei riguardi dei capi famiglia numerosa.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I), II) e III), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, che, alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio presso l'Amministrazione civile dell'interno o che, a norma del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio presso le Amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo.

Per i candidati, che rientrino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originario, con l'avvertenza che tale limite era di anni 30 alla data di pubblicazione del concorso indetto con decreto Ministeriale 30 gennaio 1943, e di anni 35 alla data di pubblicazione del concorso indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1946, ed anche se, posteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione ai predetti concorsi, siano divenuti impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o non di ruolo;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo;

5) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato della autorità sanitaria, di cui all'articolo 14, n. 3) del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con l'esibizione delle dichiarazioni mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di abituale residenza, debitamente legalizzato;

8) i documenti, su carta da bollo, comprovanti il possesso di una delle qualifiche indicate nell'art. 2 del presente bando.

A tal uopo, dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) coloro che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del suindicato art. 2 dovranno dimostrare la sussistenza di tali condizioni in base ai seguenti documenti:

per i militari sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa; i non militari, salvo che non rientrino in altre categorie previste dall'art. 2 del presente bando, dovranno, invece, comprovare con idonee attestazioni rilasciate dalle competenti autorità, di essersi trovati nella impossibilità di partecipare ai concorsi originari.

I predetti candidati dovranno, inoltre, comprovare che, alla data del bando del concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedono tuttora, all'infuori dei limiti di età, i medesimi requisiti;

b) per i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione saranno sufficienti i documenti all'uopo previsti dal n. 7 del presente articolo;

c) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, con riferimento al successivo riconoscimento, sempre che comprovino nei termini di cui al presente bando, l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo. I candidati in tal modo ammessi al concorso non potranno conseguire la nomina se prima non otterranno il riconoscimento suindicato e si intenderanno esclusi dal concorso medesimo se esso verrà negato;

d) la qualifica di ex prigioniero dovrà essere comprovata in base ai prescritti documenti militari. I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

e) la qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

9) titolo originale di studio o copia autenticata dal notaio;

10) copia dello Stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica amministrazione.

Mediante lo stato di servizio civile dovrà essere comprovato il lodevole servizio quinquennale per i candidati dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali.

Gli aspiranti, di cui all'art. 3, ove non l'abbiano già fatto, dovranno comprovare, nei modi di cui al n. 8) lettera *a*) del presente articolo, di non aver potuto sostenere le prove orali nei rispettivi concorsi, perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esami per ragioni dipendenti dallo stato di guerra o perchè trovantisi nelle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 2.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo debitamente legalizzato.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9) e 10) dell'art. 6.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente art. 6, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto, al quale aspirano.

I candidati, che risiedono in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 5, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta

prova, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è stabilito per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 2 e salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 2 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 5 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perveranno o saranno presentate dopo il termine, di cui all'art. 5. Anche i documenti, salvo quanto è stabilito negli ultimi due commi dell'art. 7 del presente bando, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro, che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina a vice segretario in prova della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 11.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato ai concorsi originari per lo stesso ruolo senza riportarvi la idoneità o che non conseguano l'idoneità nel concorso in via di espletamento riservato ai reduci o bandito con decreto Ministeriale 1° luglio 1946.

Art. 12.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro I) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) nozioni di statistica (statistica teorica, generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata, statistiche della popolazone e demografia, statistiche economiche);
8) legislazione speciale amministrativa;
9) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;
10) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti, a termine dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 13.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 14.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 3 del presente decreto, la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* nell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito, avvertendo che in difetto, saranno dichiarati dimissionari d'ufficio, ai sensi dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 17.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1947

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1947
Registro Interno n. 17, *foglio n.* 250. — VILLA

(4694)

Concorso per esami a trentanove posti di vice ragioniere in prova (gruppo B) nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, col quale è elevato il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, numero 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, relativo alla proroga dei termini per bandire i concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impiegati delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentanove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame di ciascuno dei concorsi indetti con decreti Ministeriali 30 gennaio 1943 (pubblicato il 16 febbraio 1943 — espletato il 2 marzo 1946) o 1° gennaio 1946 (pubblicato il 9 febbraio 1946 — per quest'ultimo limitatamente al 16 aprile 1946), si siano trovati sotto le armi;

b) coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi di cui alla lettera *a*) o raggiungere le sedi di esami;

c) i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione;

e) i partigiani combattenti;

f) i reduci dalla prigionia o deportazione;

Art. 3.

Saranno, inoltre, ammessi a sostenere le prove orali del presente concorso coloro che, nei precedenti concorsi per la nomina a vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, la cui graduatoria sia stata approvata posteriormente alla data di pubblicazione del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, abbiano ottenuto l'ammissione alle prove orali e non abbiano potuto sostenerle perchè sotto le armi o perchè impossibilitati a raggiungere la sede di esami per ragioni dipendenti dallo stato di guerra o perchè rientrati in taluna delle categorie di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 2.

I candidati, di cui al presente articolo, potranno conseguire la nomina, con la decorrenza ai soli effetti giuridici, dalla stessa data, in cui sarebbe stata conferita in base ai concorsi originari, nei quali essi superarono le prove scritte, e saranno collocati nel ruolo ai posti che loro competono in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto dei concorsi medesimi aventi la stessa decorrenza di nomina, sempre che siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori dei rispettivi concorsi.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma originale (o copia autenticata) di ragioniere o perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889) oppure diploma di perito o ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 regio decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749) oppure diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture delle rispettive provincie entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale)

man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 6.

Salvo quanto è stabilito negli altri articoli del presente bando, i candidati, di cui all'art. 2, dovranno produrre, a corredo delle domande, i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani, combattenti o cittadini deportati dal nemico;

II) di anni nove per coloro che:

rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra e per le vedove di caduti nella guerra 1940-43, nella guerra di liberazione e nella lotta di liberazione.

I candidati, già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

III) il limite di età è elevato a 44 anni nei riguardi dei capi famiglia numerosa.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I), II) e III) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo che, alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio presso l'Amministrazione civile dell'interno o che, a norma del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Per i candidati, che rientrino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originario, con l'avvertenza che tale limite era di anni 30 alla data di pubblicazione del concorso indetto con decreto Ministeriale 30 gennaio 1943, e di anni 35 alla data di pubblicazione del concorso indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1946, ed anche se, posteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione ai predetti concorsi, siano divenuti impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o non di ruolo;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo;

5) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

L'amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi

di guerra, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con l'esibizione delle dichiarazioni mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di abituale residenza, debitamente legalizzato;

8) i documenti, su carta da bollo, comprovanti il possesso di una delle qualifiche indicate nell'art. 2 del presente bando.

A tal uopo, dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) coloro, che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del suindicato n. 2, dovranno dimostrare la sussistenza di tali condizioni in base ai seguenti documenti:

per i militari sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa;

i non militari, salvo che non rientrino in altre categorie previste dall'art. 2 del presente bando, dovranno, invece, comprovare, con idonee attestazioni rilasciate dalle competenti autorità, di essersi trovati nella impossibilità di partecipare ai concorsi originari.

I predetti candidati dovranno, inoltre, comprovare che, alla data del bando del concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedono tuttora, all'infuori dei limiti di età, i medesimi requisiti:

b) per i candidati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione saranno sufficienti i documenti all'uopo previsti dal n. 7) del presente articolo;

c) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, con riferimento al successivo riconoscimento, sempre che comprovino nei termini di cui al presente bando, l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo. I candidati in tal modo ammessi al concorso non potranno conseguire la nomina se prima non otterranno il riconoscimento suindicato, e si intenderanno esclusi dal concorso medesimo se esso verrà negato;

d) la qualifica di ex prigioniero dovrà essere comprovata in base ai prescritti documenti militari. I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

e) la qualifica di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

9) titolo originale di studio o copia autenticata dal notaio;

10) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo da lire 16 debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Mediante lo stato di servizio civile dovrà essere comprovato il lodevole servizio per i candidati dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Gli aspiranti, di cui all'art. 3, ove non l'abbiano già fatto, dovranno comprovare, nei modi di cui al n. 8) lettera *a*) del presente articolo, di non aver potuto sostenere le prove orali nei rispettivi concorsi, perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra o perchè trovantisi nelle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*) *e*), e *f*) del precedente art. 2.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo debitamente legalizzato.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9) e 10) dell'art. 6.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente art. 6, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto, al quale aspirano.

I candidati, che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 5, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dopo la scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova, orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito di età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è stabilito per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2 e salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 5 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine, di cui all'art. 5. Anche i documenti, salvo quanto è stabilito dagli ultimi comma dell'art. 7 del presente bando, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro, che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina a vice ragioniere in prova nella carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

Tale disposizione non si applica nei riguardi dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 11.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato ai concorsi originari per lo stesso ruolo senza riportarvi la idoneità o che non conseguano l'idoneità nel concorso in via di espletamento riservato ai reduci e bandito con decreto Ministeriale 1° luglio 1946.

Art. 12.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;

4) diritto civile: libro I del Codice, dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;

5) diritto commerciale, dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;

6) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

7) nozioni di statistica (statistica teorica; generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata, statistica della popolazione e demografia, statistiche economiche);

8) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede, legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio, Fondo per il culto ed enti conservati;

9) legislazione speciale amministrativa;

10) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dare prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale può cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti, a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 13.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 14.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 3 del presente decreto, la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge 27 dicembre 1934, n. 2135, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragionieri in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* nell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito, avvertendo che, in difetto, saranno dichiarati dimissionari d'ufficio, ai sensi dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 17.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1947.

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1947
Registro Interno n. 17, *foglio n.* 249. — VILLA

(4695)

Concorso per esami a sessantacinque posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi si pre-

scinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, col quale è elevato il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, numero 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, relativo alla proroga dei termini per bandire i concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impiegati delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessantacinque posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento delle prove di esame di ciascuno dei concorsi indetti con decreti Ministeriali 30 gennaio 1943 (pubblicato il 16 febbraio 1943 — espletato il 5 marzo 1946) o 1° gennaio 1946 (pubblicato l'11 febbraio 1946 — per quest'ultimo limitatamente al 16 aprile 1946), si siano trovati sotto le armi;

b) coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi di cui alla lettera *a*) o raggiungere le sedi di esami;

c) i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

d) i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione;

e) i partigiani combattenti;

f) i reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 3.

Saranno, inoltre, ammessi a sostenere le prove orali del presente concorso coloro che, nei precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, la cui graduatoria sia stata approvata posteriormente alla data di pubblicazione del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, abbiano ottenuto l'ammissione alle prove orali e non abbiano potuto sostenerle perchè sotto le armi o perchè impossibilitati a raggiungere la sede di esami per ragioni dipendenti dallo stato di guerra o perchè rientranti in taluna delle categorie di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 2.

I candidati, di cui al presente articolo, potranno conseguire la nomina, con la decorrenza ai soli effetti giuridici, dalla stessa data, in cui sarebbe stata conferita in base ai concorsi orignari, nei quali essi superarono le prove scritte e saranno collocati nel ruolo ai posti che loro competono in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto dei concorsi medesimi aventi la stessa decorrenza di nomina, sempre che siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori dei rispettivi concorsi.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture delle rispettive provincie entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 6.

Salvo quanto è stabilito negli altri articoli del presente bando, i candidati, di cui all'art. 2, dovranno produrre, a corredo delle domande, i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;

II) di anni nove per coloro che:

rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra e per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43, nella guerra di liberazione e nella lotta di liberazione.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

III) il limite di età è elevato a 44 anni nei riguardi dei capi di famiglia numerosa.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dai precedenti punti I), II) e III), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo che, alla data della scadenza del termine di presentazione della domanda, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947 n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio presso l'Amministrazione civile dell'interno o che, a norma del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Per i candidati, che rientrino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2, il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originario, con l'avvertenza che tale limite era di anni 30 alla data di pubblicazione del concorso indetto con decreto Ministeriale 30 gennaio 1943, e di anni 35 alla data di pubblicazione del concorso indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1946, ed anche se, posteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione ai predetti concorsi, siano divenuti impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o non di ruolo;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo;

5) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato della autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nella lista di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con l'esibizione delle dichiarazioni mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di abituale residenza, debitamente legalizzato;

8) i documenti, su carta da bollo, comprovanti il possesso di una delle qualifiche indicate nell'art. 2 del presente bando.

A tale uopo, dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) coloro, che si trovino nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del suindicato art. 2, dovranno dimostrare la sussistenza di tali condizioni in base ai seguenti documenti:

per i militari sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa;

i non militari, salvo che non rientrino in altre categorie previste dall'art. 2 del presente bando, dovranno, invece, comprovare con idonee attestazioni rilasciate dalle competenti autorità di essersi trovati nella impossibilità di partecipare ai concorsi originari.

I predetti candidati dovranno, inoltre, comprovare che, alla data del bando del concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedono tuttora, all'infuori dei limiti di età, i medesimi requisiti;

b) per i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione saranno sufficienti i documenti all'uopo previsti dal n. 7) del presente articolo;

c) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, con riferimento al successivo riconoscimento, sempre che comprovino nei termini, di cui al presente bando, l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerlo. I candidati in tal modo ammessi al concorso non potranno conseguire la nomina se prima non otterranno il riconoscimento suindicato e si intenderanno esclusi dal concorso medesimo se esso verrà negato;

d) la qualifica di ex prigioniero dovrà essere comprovata in base ai prescritti documenti militari. I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

e) la qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

9) titolo originale di studio o copia autenticata dal notaio;

10) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Mediante lo stato di servizio civile, dovrà essere comprovato il lodevole servizio per i candidati dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Gli aspiranti, di cui all'art. 3, ove non l'abbiano già fatto, dovranno comprovare, nei modi di cui al n. 8), lettera *a*), del presente articolo, di non aver potuto sostenere le prove orali nei rispettivi concorsi, perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra o perchè trovantisi nelle condizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) o *f*) del precedente art. 2.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo debitamente legalizzato.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9) e 10 dell'art. 6.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente art. 6 un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto, al quale aspirano.

I candidati, che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 5, salvo a produrre i prescritti documenti almeno trenta giorni dopo la scadenza di detto termine. I candidati, che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati, che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è stabilito per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 2 e salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine, di cui all'art. 5. Anche i documenti, salvo quanto è stabilito negli ultimi due commi dell'art. 7 del presente bando, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro, che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina ad alunno d'ordine in prova della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi la idoneità.

Tale disposizione non si applica nei confronti dei concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

Art. 11.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che abbiano partecipato ai concorsi originari per lo stesso ruolo senza riportarvi la idoneità o che non conseguano l'idoneità nel concorso in via di espletamento riservato ai reduci e bandito con decreto Ministeriale 1° luglio 1946.

Art. 12.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

2) *a*) nozioni di storia civile d'Italia, dal 1815;
b) nozioni di storia letteraria italiana;
c) nozioni di geografia fisica e politica d'Italia;

3) prova pratica di dattilografia;

4) nozioni elementari di statistica: (statistica applicata, statistiche della popolazione e demografia).

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2), lettere *a*) e *b*), e 3); la prova orale verterà sulle materie indicate ai numeri 1), 2 e 4).

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura.

Art. 13.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 14.

Salvo quanto è stabilito dall'art. 3 del presente decreto, la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* nell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito, avvertendo che in difetto, saranno dichiarati dimissionari d'ufficio, ai sensi dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 17.

Il prefetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1947

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1947
Registro Interno n. 17, *foglio n.* 248. — VILLA

(4696)

Concorso per titoli a quaranta posti di inserviente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1933, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, col quale è elevato il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relat' o ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 624, relativo alla proroga dei termini per bandire i concorsi riservati ai reduci;

Visto il decreto dal Capo provvisorio dello Stato in data 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impiegati delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quaranta posti di inserviente in prova nell'Amministrazione civile dell'interno.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) coloro che, nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando ed il termine per la presentazione delle domande di ammissione a ciascuno dei concorsi indetti con decreti Ministeriali 30 gennaio 1943 (pubblicato il 16 febbraio 1943 — espletato il 17 maggio 1943) o 1° gennaio 1946 (pubblicato il 12 febbraio 1946 — per quest'ultimo limitatamente al 16 aprile 1946) si siano trovati sotto le armi o che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai predetti concorsi;

b) i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione;

d) i partigiani combattenti;

e) i reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza delle scuole elementari o copia autenticata del medesimo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture delle rispettive provincie entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

La prefettura, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 5.

Salvo quanto è stabilito negli altri articoli del presente bando, i candidati di cui all'art. 2 dovranno produrre a corredo delle domande, i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di anni cinque per coloro:

che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero, in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico;

II) di anni nove per coloro che:

rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra, mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

III) il limite di età è elevato a 44 anni nei riguardi dei capi famiglia numerosa.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dai precedenti punti I), II) e III), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo. Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo che, alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio presso l'Amministrazione civile dell'interno o che, a norma del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio presso le Amministrazioni dello Stato anche se con ordinamento autonomo.

Per i candidati, che rientrino nelle condizioni di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, il limite massimo di età è regolato dalle norme vigenti all'epoca del concorso originario, con l'avvertenza che tale limite era di anni 30 alla data di pubblicazione del concorso indetto con decreto Ministeriale 30 gennaio 1943 e di anni 35 alla data di pubblicazione del concorso indetto con de-

creto Ministeriale 1° gennaio 1946, ed anche se, posteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione ai predetti concorsi, siano divenuti impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato o non di ruolo;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

7) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio di congedo illimitato, o certificato, su carta da bollo, di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), in mancanza, anche mediante attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto, gli altri con l'esibizione delle dichiarazioni mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di abituale residenza, debitamente legalizzato;

8) i documenti, su carta da bollo, comprovanti il possesso di una delle qualifiche indicate nell'art. 2 del presente bando.

A tal uopo, dovranno essere osservate le seguenti norme:

a) coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera *a*) del suindicato art. 2 dovranno dimostrare la sussistenza di tali condizioni in base ai seguenti documenti:

per i militari sarà sufficiente lo stato di servizio o il foglio matricolare, a seconda che si tratti di ufficiali o militari di truppa;

i non militari, salvo che non rientrino in altre categorie previste dall'art. 2 del presente bando, dovranno, invece, comprovare con idonee attestazioni da rilasciarsi dalle competenti autorità, di essersi trovati nella impossibilità di partecipare ai concorsi originari.

I predetti candidati dovranno, inoltre, comprovare che, alla data del bando del concorso originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che alla data del presente bando possiedono tuttora, all'infuori del limite di età, i medesimi requisiti;

b) per i combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione saranno sufficienti i documenti all'uopo previsti dal n. 7) del presente articolo;

c) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche. Ove tale riconoscimento non sia stato ancora effettuato, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, con riferimento al successivo riconoscimento, sempre che comprovino, nei termini di cui al presente bando, l'avvenuta presentazione della domanda intesa ad ottenerla. I candidati in tale modo ammessi al concorso non potranno conseguire la nomina se prima non otterranno il riconoscimento suindicato e s'intenderanno esclusi dal concorso medesimo se esso verrà negato;

d) la qualifica di ex prigioniero dovrà essere comprovata in base ai prescritti documenti militari. I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

e) la qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della provincia, alla quale l'interessato appartiene;

9) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

10) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Mediante lo stato di servizio civile dovrà essere comprovato il lodevole servizio per i candidati dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali.

Dovranno, inoltre, essere prodotti tutti gli altri documenti che, in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso.

A tale proposito:

a) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni dovranno, essere comprovati mediante rapporti informativi sulla durata, la natura dei servizi medesimi, nonchè sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità degli aspiranti:

b) coloro che abbiano conseguito il titolo di studio occorrente per l'ammissione con votazione superiore alla minima dovranno fornire la prova di tale maggiore votazione mediante appositi certificati delle competenti autorità scolastiche.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia, su carta da bollo, debitamente legalizzato.

Art. 6.

I documenti, di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 5 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati, o attestati indicati nel presente bando, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7), 8), 9) e 10) dell'art. 5, nonchè gli altri documenti valutabili per la formazione della graduatoria di merito.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti, di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 7) del precedente articolo 5, un certificato rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto, al quale aspirano.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi e quelli, che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda, nel termine di cui all'art. 4 salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è stabilito per i candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 e salvo quanto è previsto dall'art. 23 del regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4. Anche i documenti, salvo quanto è stabilito nell'ultimo comma dell'art. 6 del presente bando, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 9.

Non saranno ammessi al presente concorso coloro che parteciparono ai concorsi originari per subalterno senza conseguirvi la idoneità o che non conseguano la idoneità nel concorso per lo stesso ruolo riservato ai reduci, bandito con decreto Ministeriale 1° luglio 1946, in via di espletamento.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione composta: da un viceprefetto in servizio al Ministero (o con funzioni di ispettore generale) presidente, da un funzionario di gruppo *A* e da un funzionario di gruppo *B* di grado 6° o 7°.

Un funzionario di gruppo *A* o *B* disimpegnerà presso la Commissione le funzioni di segretario.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice, di cui al precedente articolo, determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria degli idonei.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modifiche.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati inservienti in prova nell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito, avvertendo che, in difetto, saranno dichiarati dimissionari d'ufficio, ai sensi dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1947.

Il Ministro: SCELBA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1947
Registro Interno n. 17, foglio n. 247. — VILLA

(4697)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 30 — (4102714) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.